

## **TRIBUNALE DI COMO**

Si invitano i curatori fallimentari, i liquidatori ed alla G.I.V.G. ad attenersi alle seguenti indicazioni:

### **1. Le vendite mobiliari tramite l'Istituto Vendite Giudiziarie**

Tutte le vendite di beni nell'ambito di procedure fallimentari o di concordato preventivo, con l'esclusione delle vendite immobiliari, vanno effettuate tramite la G.I.V.G. in qualità di commissionario.

Tale disposizione è derogabile solo in casi eccezionali, per i quali deve essere richiesta, con istanza adeguatamente motivata, l'espressa autorizzazione del giudice delegato.

L'esistenza di offerte di acquisto non è di per sé sempre ragione sufficiente per escludere tale modalità di vendita, ma ipotesi da valutare caso per caso, posto che l'attività informativa svolta dalla G.I.V.G. (internet, bollettino I.V.G.) e la circostanza che la G.I.V.G. rappresenta un punto di riferimento centralizzato per un ampio numero di operatori o comunque interessati possono consentire di ampliare significativamente la cerchia dei potenziali acquirenti rispetto a quelli raggiungibili dal singolo professionista.

### **2. Asporto dei beni e liberazione dell'immobile occupato**

In tutti i casi in cui l'immobile occupato dall'impresa fallita è di proprietà di terzi e il valore dei beni non appaia superiore orientativamente a euro 25.000 i beni devono essere con la massima tempestività asportati a cura della G.I.V.G. e collocati nel relativo deposito, a meno che non risulti possibile ed appaia conveniente effettuare la vendita in loco (al massimo) entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento.

Quando il valore dei beni appaia superiore orientativamente a euro 25.000 oppure quando l'immobile è di proprietà della fallita il curatore fallimentare e la G.I.V.G. valutano congiuntamente la soluzione più conveniente.

Quando nell'immobile sono presenti oggetti appartenenti alla fallita palesemente privi di valore commerciale il curatore, previa autorizzazione del giudice a seguito di apposita istanza, può disporre che siano trasportati dalla G.I.V.G. direttamente presso una discarica.

### **3. Operazioni di inventariazione**

Al fine di assicurare l'asporto nel termine di 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore si rivolge alla G.I.V.G. entro 10 giorni dalla nomina, per concordare la data delle operazioni di sgombero e provvede a redigere, al più presto, con l'ausilio del perito eventualmente nominato per la stima, l'inventario. Ove non sia possibile terminare le operazioni di stima prima dell'asporto dei beni, esse saranno quindi effettuate o completate presso la G.I.V.G.

### **4. Asporto e vendita di automezzi**

Gli automezzi ed i veicoli targati, a prescindere che si trovino su area di proprietà della fallita o di terzi, devono essere portati presso il deposito della G.I.V.G. entro 20 giorni dalla dichiarazione di fallimento. Essi possono essere condotti dal personale della G.I.V.G. anche se la relativa polizza assicurativa sia scaduta, risultando la G.I.V.G. munita della necessaria copertura assicurativa.

La G.I.V.G. provvede, senza alcun costo aggiuntivo per la procedura, a far sommariamente verificare lo stato di conservazione ed il grado di efficienza del mezzo da autofficina di propria fiducia. L'autofficina incaricata in un apposita scheda, che viene consegnata a tutti gli interessati all'acquisto, evidenzia eventuali problemi di conservazione o di funzionalità del mezzo che non siano riconducibili alla normale usura ed indica una stima di massima dei costi di riparazione, laddove questa risulti possibile.

Il curatore e la G.I.V.G. valutano congiuntamente, sulla base di un puntuale preventivo e salvo l'autorizzazione del Giudice quando la spesa supera la misura di 1/10 del valore del mezzo in base alla valutazione Eurotax o comunque euro 1.000, la convenienza di procedere direttamente all'effettuazione delle riparazioni con relativa spesa da detrarsi dal ricavato della vendita.

### **5. Formazione dei lotti**

Di regola la G.I.V.G. vende in qualità di commissionario.

I beni sono venduti singolarmente o raggruppati in lotti secondo le valutazioni congiunte del curatore fallimentare e del commissionario.

In caso di valutazioni divergenti tra il curatore fallimentare e il commissionario sull'opportunità di vendere i beni singolarmente o per lotti o sulla formazione dei lotti il curatore deposita tempestivamente una breve relazione con istanza di determinazione della scelta da parte del Giudice delegato.

### **6. Determinazione del prezzo base**

I beni sono posti in vendita a prezzo non inferiore a quello risultante dalla stima peritale, salvi i ribassi sotto indicati in caso di mancanza di offerte di acquisto.

Nel caso di automezzi la vendita può essere effettuata sulla base delle valutazioni del listino Eurotax per acquisti decurtate del 15% in ragione della mancanza della garanzia per vizi, salvo che il curatore abbia già ricevuto offerta di acquisto per un prezzo superiore, cauzionata con assegno circolare pari al 10% o che lo stato di conservazione e il grado di funzionalità del veicolo non risultino, alla luce della sommaria verifica effettuata dall'autofficina incaricata dalla G.I.V.G., rispondenti al metro della normale usura sulla base dell'anno di immatricolazione. Nella prima ipotesi la gara è effettuata dalla G.I.V.G. con prezzo base pari all'offerta pervenuta. Nel secondo caso il prezzo base è stabilito sulla base di un apposita stima peritale o detraendo i costi presumibili di riparazione (se questa è possibile) dall'importo calcolato secondo le indicazioni che precedono.

### **7. Modalità della vendita**

L'individuazione dell'acquirente è sempre effettuata mediante gara nella forma dell'asta pubblica, salvo che il Giudice abbia autorizzato la vendita nelle normali forme commerciali a prezzo predeterminato.

Nel caso di fallimento riguardante esercizio commerciale di vendita al pubblico di norma, salvo che in concreto la soluzione appaia non conveniente (ad esempio in ragione della maggiore incidenza dei costi dell'affitto dei locali in relazione ai tempi più lunghi richiesti o in ragione della modesta entità del magazzino inventariato), la liquidazione del magazzino va effettuata nelle usuali forme della vendita al pubblico a prezzi ribassati.

La G.I.V.G. può richiedere al Giudice delegato di essere autorizzata a sperimentare gare nella forma dell'asta on-line.

L'istanza deve essere corredata da una idonea relazione tecnica sulle modalità di svolgimento e sull'esistenza delle necessarie garanzie tecniche, previo in ogni caso il consenso del curatore o liquidatore.

### **8. Assistenza del Curatore per vendite di beni superiori a euro 25.000,00**

Quando il valore complessivo dei beni posti in vendita supera euro 25.000 il curatore fallimentare deve sempre presenziare all'apertura della buste ed allo svolgimento della gara.

### **9. Divieto di partecipazione alle vendite**

Il personale della G.I.V.G., dell'autofficina incaricata dalla G.I.V.G. delle verifiche dello stato di conservazione di automezzi e i soggetti ad essa ricollegabili (ad esempio dipendenti, parenti entro il terzo grado dei dipendenti o dei titolari) non possono partecipare alle aste.

## **10.Pubblicità**

La gara è sempre preceduta,almeno 15 giorni prima,da adeguata pubblicità sul sito internet della G.I.V.G.,sul bollettino dell'I.V.G.Nella pubblicità è indicato il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora della gara.

Nel caso in cui il valore dei beni del fallimento posti in vendita supera euro 25.000 è sempre effettuata inserzione pubblicitaria,a cura del curatore fallimentare e salva diversa autorizzazione del Giudice delegato per ragioni di urgenza,sulle pagine delle vendite immobiliari e fallimentari del Tribunale di Como pubblicate su la Provincia e sul Corriere della città di Como.In caso di beni di particolare rilevanza economica potranno essere previste ulteriori forme di pubblicità.

In tale inserzione è sempre indicato il nome e il recapito telefonico sia del curatore sia della G.I.V.G.

Nel caso in cui il valore dei beni del fallimento posti in vendita non supera euro 25.000 è rimessa al curatore fallimentare la valutazione in ordine all'opportunità d'integrare la pubblicità effettuata direttamente dalla G.I.V.G. con inserzione,a spese del fallimento,su quotidiani nazionali o locali.

In ogni caso il curatore,se è a conoscenza di soggetti che hanno già manifestato (anche prima della dichiarazione di fallimento)o che potrebbero ragionevolmente manifestare,in ragione del settore merceologico in cui operano,interesse all'acquisto dei beni,deve inviare loro una prima tempestiva comunicazione per avvisarli della vendita a breve dei beni della fallita tramite la G.I.V.G. ed appena possibile,eventualmente anche via e-mail,una copia della perizia.

## **11.Exame dei beni da parte degli interessati**

La G.I.V.G.,quando il valore di singoli beni o lotti posti in vendita supera euro 10.000,deve mostrare i beni agli interessati all'acquisto con modalità tali da evitare **tassativamente** ogni contatto tra gli stessi prima dell'apertura della gara.

Negli altri casi saranno del pari adottate modalità da evitare,preferibilmente,ogni contatto tra i possibili offerenti.

La G.I.V.G. in ogni caso è tenuta a non fornire ad interessati all'acquisto informazioni in ordine all'esistenza di altri interessati.

## **12.Modalità di presentazione delle offerte**

### **a) Veicoli,arredi,beni di valore inferiore a euro 10.000**

Le offerte di acquisto per automezzi,mobili di arredo o comunque beni aventi un prezzo base non superiore a euro 10.000,00 potranno essere effettuate verbalmente nel luogo della gara,al momento della apertura della medesima.

### **b) Altri beni-modalità di presentazione dell'offerta**

Le offerte di acquisto per beni diversi da quelli sopra indicati dovranno essere effettuate per iscritto,e dovranno essere depositate in busta chiusa presso la sede della Gestione Istituti Vendite Giudiziarie di Como,Via Palestro n.7/a.

**Sulla busta deve essere indicata la sigla G.I.V.G.,un motto o uno pseudonimo dell'offerente che consenta a lui solo di riconoscere la busta e la data della vendita.**

Quando nell'ambito della stessa procedura sono posti in vendita piu' lotti va depositata una busta,contenente la relativa offerta,per ciascun lotto.

### **c) Altri beni-Termine di presentazione delle offerte**

Le offerte devono essere presentate entro le ore 13 del giorno precedente la data della vendita,oppure-solo per le vendite fissate dopo le ore 14-entro le ore 13 del medesimo giorno della vendita.

In caso di domanda presentata da società,all'offerta deve essere sempre allegata copia del certificato del Registro delle Imprese nonché,se il partecipante alla gara è persona fisica diversa dall'imprenditore o da componente del consiglio di amministrazione,un documento idoneo a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Anche le buste eventualmente inviate a mezzo posta o corriere alla G.I.V.G. devono pervenire entro i termini indicati.

**d)Altri beni-Contenuto dell'offerta**

L'offerta scritta deve contenere:

- Il cognome,nome,luogo e data di nascita,codice fiscale,domicilio,stato civile,recapito telefonico del soggetto che intende acquistare.
- I dati necessari per la certa identificazione del bene o del lotto per il quale l'offerta è proposta.
- L'indicazione del prezzo offerto,che non puo',essere inferiore al prezzo minimo stabilito.

All'offerta,all'interno della busta,deve essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente (fotocopia del certificato del Registro delle Imprese se si tratta di impresa), nonché un assegno circolare non trasferibile intestato "Fallimento di .... N... .... " per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto.

**e)Altri beni-obblighi dell'offerente**

L'offerta presentata è irrevocabile.L'offerente è tenuto ad essere presente al momento dell'apertura delle buste per l'eventuale gara tra gli offerenti e per la sottoscrizione del verbale nel caso in cui divenga acquirente.L'offerente puo' farsi rappresentare in sede di gara da un terzo rilasciandogli procura scritta anche non autenticata.

**f)Altri beni-Prescrizioni concernenti il deposito delle buste**

1. **L'Istituto Vendite Giudiziarie dovrà assicurare la acquisizione delle buste contenenti le offerte per 6 giorni la settimana,dalle ore 9 alle ore 13.00**
2. **L'istituto,nell'acquire le offerte di vendita,verificherà che la busta rechi esclusivamente le indicazioni richieste (indicazione "G.I.V.G., data della vendita,pseudonimo o motto riconoscibile dall'acquirente);in caso di omissione di uno o piu' di tali elementi provvederà a richiedere all'offerente le necessarie integrazioni;nel caso in cui siano state apposte anche altre indicazioni (es.Nome della procedura,ora della vendita etc.)provvederà a cancellare tali ulteriori indicazioni con bianchetto,ovvero a richiedere la sostituzione della busta da parte dell'offerente.**
3. L'ufficio terrà in evidenza,sulla porta e nei locali assegnati,un avviso contenente gli estremi di eventuali vendite rinviate o sospese dopo la pubblicazione del relativo annuncio sul quotidiano.Prima di acquisire la busta,l'Ufficio inviterà il latore a verificare che la vendita di suo interesse non compaia nell'elenco sopra indicato,allo scopo di evitare il deposito di offerte che non potrebbero avere comunque esito.
4. L'ufficio terrà inoltre in evidenza,sulla porta e nei locali assegnati,un avviso contenenti eventuali correzioni di errori materiali incorsi nella pubblicità.Prima di acquisire la busta l'Ufficio inviterà il latore a verificare che la vendita di suo interesse non compaia nell'elenco sopra indicato, allo scopo di evitare il deposito di offerte errate.
5. Se richiesto dal latore, l'Ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della busta, ove saranno indicati esclusivamente i dati apposti su di essa (nome del giudice, data della vendita, motto o pseudonimo) e la data di presentazione, anche apposta con timbro. In nessun caso potrà, nella ricevuta, farsi riferimento al contenuto della busta (es. attestando la esistenza dell'assegno o della offerta).
6. E' fatto divieto al ricevente di identificare, in qualsiasi maniera ed a qualsiasi scopo, il latore della busta, o di acquisire informazioni concernenti dati non apposti all'esterno della busta. È fatto altresì divieto di fornire alcuna osservazione sull'avvenuto deposito di offerte prima della formale apertura della gara.
7. Della avvenuta presentazione sarà presa nota su un registro contenente i dati risultanti dalla busta e la data di presentazione. Su ogni busta sarà apposto u timbro attestante la data di presentazione e un numero progressivo, attribuito su base annuale. L'orario di

deposito va indicato su ciascuna busta (possibilmente con apposizione automatica) e sul registro.

8. Le buste devono essere aperte esclusivamente in udienza, all'ora prevista per la vendita. È fatto divieto, prima di tale momento, di procedere alla apertura delle buste stesse.

### **13. Giorni e ora delle gare**

Le vendite di beni rivolte al normale consumatore (ad es. autovetture, mobili di casa ecc.) devono essere effettuate **di norma di sabato o di domenica**.

### **14. Persone ammesse ad offrire**

Per i singoli beni o lotti posti in vendita a prezzo non superiore a euro 10.000 e comunque nel caso di vendita automezzi e mobili per arredo tutti i presenti nel luogo e all'ora fissati per lo svolgimento della gara possono parteciparvi effettuando i rilanci.

Per i singoli beni o lotti posti in vendita a prezzo superiore a euro 10.000, salvo che siano posti in vendita automezzi o mobili per arredo, possono partecipare alla gara solo coloro che abbiano depositato nel termine stabilito l'offerta, non inferiore al prezzo base, con la relativa cauzione.

Ogni partecipante alla gara deve essere posto nella condizione, se lo richiede, di verificare che tutte le offerte siano pervenute nel termine previsto.

### **15. Mancanza di offerte.**

In mancanza di offerte, salva diversa disposizione del giudice, l'incaricato fissa nuova vendita da tenersi almeno sette giorni dopo, se il prezzo base del lotto era inferiore o pari a euro 5.000,00, ovvero almeno quindici giorni dopo, previo rinnovo della pubblicità, se il prezzo era superiore.

Alla prima vendita deserta il prezzo fissato per il primo esperimento viene ridotto del 30%; dopo la seconda vendita deserta il prezzo viene fissato in importo pari alla metà del prezzo del primo esperimento; alla terza vendita deserta il prezzo viene fissato in importo pari al 30 per cento del prezzo del primo esperimento.

Se neppure al quarto esperimento sono presentate offerte valide, viene fissata nuova vendita senza prezzo minimo ovvero, se sono state presentate offerte per un importo minore di quello stabilito, al miglior prezzo offerto.

Restano fermi anche per le vendite successive alla prima i termini e le modalità per il deposito delle offerte.

La mancata presentazione di offerte e la data e l'ora della nuova gara a prezzo ribassato vanno immediatamente comunicate al curatore fallimentare a mezzo fax.

### **16. Mancata presentazione degli offerenti all'apertura delle buste**

Quando l'unico offerente o, in caso di pluralità di offerte, tutti gli acquirenti non si presentano all'apertura delle buste o comunque manifestano la volontà di non voler più acquistare il bene, le cauzioni sono definitivamente acquisite e la G.I.V.G. provvede a trasmettere i relativi importi al curatore fallimentare, fatta salva la possibilità del curatore fallimentare di agire per il risarcimento dei danni nel caso di successiva vendita del bene a minor prezzo.

### **17. Offerta non conforme**

Quando vi sia una unica offerta depositata, e questa sia stata presentata oltre i termini, ovvero preveda un prezzo inferiore a quello previsto in ordinanza, il commissionario, se il prezzo offerto è pari o superiore a quello che sarebbe fissato per la nuova vendita ai sensi del paragrafo 15, acquisisce l'offerta e la relativa cauzione e fissa una nuova gara, ad un prezzo pari a quello proposto, da svolgersi entro 10 giorni, con gli usuali termini per il deposito di eventuali ulteriori offerte.

In caso contrario, se il prezzo è inferiore a quello che sarebbe fissato per il nuovo esperimento, restituisce la cauzione all'offerente e procede come indicato al paragrafo 15.

## **18. Svolgimento della gara**

La gara si effettua a partire dal prezzo della migliore offerta.

L'ammontare minimo di ciascun rilancio è stabilito dal commissionario, prima dello svolgimento della gara, tra un minimo pari al 1,5% del prezzo base e un massimo pari al 3%.

Durante le operazioni di gara è sempre redatto un verbale. Quando la gara riguarda beni per i quali è previsto il deposito preventivo delle offerte nel verbale devono essere indicati il prezzo base, il numero delle offerte pervenute, l'offerta più alta pervenuta, i singoli rilanci effettuati il nome del vincitore e il prezzo di vendita del bene. Quando la gara riguarda beni per i quali non è previsto il deposito preventivo delle offerte nel verbale devono essere indicati il prezzo base, il numero dei rilanci effettuati, il nome del vincitore e il prezzo di vendita del bene.

Il verbale deve essere sottoscritto dal rappresentante della G.I.V.G. che conduce le operazioni di gara e dall'acquirente.

Entro cinque giorni dallo svolgimento della gara la G.I.V.G. trasmette al curatore fallimentare tramite la cancelleria Fallimentare, ai fini dell'inserimento nel fascicolo del fallimento, il verbale di gara, le offerte di acquisto pervenute e le relative buste.

## **19. Restituzione delle cauzioni**

Al termine della gara agli offerenti che non sono risultati vincitori vanno immediatamente restituiti gli assegni circolari depositati a titolo di cauzione.

## **20. Modalità di incasso del prezzo della vendita**

Al termine della gara il vincitore deve provvedere immediatamente al versamento nelle mani del commissionario, di somma pari ad almeno al 20% del prezzo di aggiudicazione.

Il saldo del prezzo e il versamento degli oneri fiscali dovranno avvenire entro giorni 5 dalla vendita per importi complessivi non superiori a euro 10.000 e entro giorni 15 per importi superiori, salvo diversa disposizione del giudice, nelle forme e con le modalità indicate dall'Istituto Vendite Giudiziarie.

La G.I.V.G. salvo diverso accordo con il Curatore o Liquidatore, è altresì autorizzato ad incassare il saldo prezzo e le somme dovute per oneri fiscali, quando tali importi siano inferiori a euro 50.000. In tal caso provvede a versare tali somme al Fallimento entro giorni 5 dall'incasso. Dell'effettuazione dell'operazione di bonifico la G.I.V.G. dà immediata comunicazione al curatore o al liquidatore a mezzo fax.

Il saldo prezzo e gli oneri fiscali per importi superiore a euro 50.000 (con riferimento al prezzo di ogni singolo lotto venduto) devono essere invece versati direttamente dall'acquirente al curatore (con assegno circolare intestato a "Fallimento di .... N....." ovvero con bonifico sul conto corrente bancario intestato alla procedura: in tal caso la G.I.V.G. comunica all'aggiudicatario gli estremi necessari per procedere all'accredito)

## **21. Consegna dei beni agli acquirenti**

I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo.

Soltanto il giudice con ordinanza può autorizzare che il versamento del prezzo sia sostituito da fideiussione bancaria o altra idonea garanzia.

## **22. Ritiro dei beni da parte degli acquirenti**

Quando i beni venduti si trovano nei locali della fallita l'acquirente deve provvedere al loro ritiro entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il versamento del prezzo, salvo che un termine più lungo sia stato espressamente autorizzato dal giudice prima della vendita. Il termine

per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva essere fatto, anche se l'acquirente abbia pagato prima della sua scadenza.

In caso di mancato ritiro nel termine l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare al fallimento una somma a titolo di indennità di occupazione: nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di terzi tale somma è determinata dividendo per 30 il canone mensile previsto nel contratto di locazione stipulato dalla fallita, nel caso in cui l'immobile è di proprietà della fallita la somma, per ciascun giorno di ritardo, è pari al 1% del prezzo dell'intero lotto acquistato e in ogni caso non inferiore, per ciascun euro, a euro 100.

Qualora i beni si trovano nei locali della G.I.V.G. l'acquirente è tenuto, per ogni giorni di ritardo, a versare all'IVG una penale giornaliera di 50 euro per beni che occupino sino a 10 mq e di 100 euro per beni che occupino una superficie maggiore.

La G.I.V.G. deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara.

### **23. Determinazione dei compensi**

I compensi a favore della G.I.V.G., saranno determinati come nella seguente tabella.

Sono previsti due diverse percentuali, a seconda che la G.I.V.G. provveda o meno all'asporto dei beni.

<b>Prezzo di vendita</b>	<b>In caso di asporto dei beni e loro vendita presso G.I.V.G.</b>	<b>In caso di vendita in loco</b>
Fino a euro 50.000	10%	6%
da euro 50.000 a euro 250.000	6%	3%
da euro 250.000 a euro 500.000	5%	2,5%
Oltre euro 500.000	1,8%	0,9%

Ai fini della determinazione del compenso tutte le vendite relative a beni affidati alla G.I.V.G. nell'ambito della stessa procedura concorsuale (anche se effettuate in tempi diversi) si considerano un'unica vendita, applicando per ogni scaglione coperto dall'importo complessivamente realizzato la percentuale indicata nella tabella. Di conseguenza nell'ipotesi di vendite effettuate in tempi diversi gli importi via via liquidati devono essere calcolati come acconti sul compenso finale.

Il compenso della G.I.V.G. è detratto dal ricavato della vendita e non posto a carico dell'acquirente come onere accessorio.

Nel caso di vendita al minuto a prezzo ribassato, tenuto conto del maggior impegno organizzativo richiesto e della possibilità in particolare di rilevanti costi per il personale, l'ammontare complessivo del compenso spettante alla G.I.V.G. va stabilito preventivamente dal giudice in base alla proposta formulata dalla G.I.V.G. ed al parere del curatore fallimentare.

### **24. Costi di asporto**

Il compenso spettante alla G.I.V.G. per le operazioni di asporto è di euro 250 oltre IVA, nel caso di intervento effettuato nell'arco di una giornata con squadra formata di 3 persone e dotata di automezzo, maggiorato di euro 50 oltre IVA per ogni ulteriore persona impiegata e moltiplicato per il numero delle giornate impegnate nel caso di operazioni protrattesi per più giorni.

Tale compenso è di norma assorbito nella provvigione maturata dalla G.I.V.G. per la vendita dei beni asportati.

Nel caso in cui il prezzo realizzato non sia tale da assicurare alla G.I.V.G. una provvigione pari almeno al compenso dovutole per le operazioni di trasporto, la parte del compenso eccedente è pagata dal fallimento.

Per i beni privi di valore, i costi di smaltimento sono a intero carico della procedura.

**25. Modalità di versamento del compenso**

Il curatore, una volta che sia stato incassato il prezzo della vendita, presenta tempestivamente al giudice delegato l'istanza di liquidazione del compenso della G.I.V.G.

Analogamente la G.I.V.G. e liquidatore provvedono nel caso di vendita di beni effettuata nell'ambito di concordato preventivo.

Como li 25/09/2003

Firmato il Giudice

Dr.Nardecchia